

Codice A1814B

D.D. 24 marzo 2025, n. 584

Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per ponte interferente con strada interpoderale denominato "Attraversamento 2" su rio Sernella nel Comune di Nizza Monferrato (AT) - Richiedente: Comune di Nizza Monferrato (AT) - (codice pratica ATPO584).



ATTO DD 584/A1814B/2025

DEL 24/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per ponte interferente con strada interpoderale denominato “Attraversamento 2” su rio Sernella nel Comune di Nizza Monferrato (AT) – Richiedente: Comune di Nizza Monferrato (AT) – (codice pratica ATPO584).

Con nota prot. n° 3931 del 07/03/2025 (ns. prot. n° 9896/A1814B del 07/03/2025) il Comune di Nizza Monferrato (AT), con sede in Piazza Martiri di Alessandria n° 19, CAP 14049 – Nizza Monferrato (AT) Codice Fiscale e Partita IVA 00173660051, ha presentato la domanda di concessione demaniale per ponte interferente con strada interpoderale denominato “Attraversamento 2” sul rio Sernella nel Comune di Nizza Monferrato (AT), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la demolizione di un esistente manufatto in cemento armato e la realizzazione di un nuovo ponticello scatolare prefabbricato con sezione idraulica utile di forma rettangolare e dimensioni pari a 2,00 m (altezza) e 3,00 m (larghezza). Lo spessore dello scatolare sarà di 20 cm e la sua lunghezza pari a 6,00 m. Lo scatolare sarà poggiato su uno strato di magrone di spessore 10 cm. Nelle sezioni di imbocco e sbocco dello scatolare verranno posizionate delle scogliere (in sponda destra) in massi naturali di cava per regolarizzare imbocco e ripresa sbocco attraversamento, mentre in sponda sinistra verrà effettuata una gestione della vegetazione con idrosemina. Sul fondo alveo verranno altresì posati dei massi alla rinfusa (altezza 0,40 m e larghezza 1,65 m) per raccordo con il fondo dello scatolare.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Sernella iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 35, è necessario preventivamente procedere al rilascio della concessione demaniale e della relativa autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*”.

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo stilato dal Raggruppamento

temporaneo di professionisti associati rappresentato dallo studio EDes, costituiti in particolare da Relazione tecnico illustrativa Relazione generale, Relazione geotecnica e di dimensionamento, Relazione idraulica, Planimetria rio Colania, Planimetria e sezioni trasversali rio Sernella, Sezioni trasversali rio Colania, Profilo longitudinale rio Colania, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione.

In data 19/03/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n° 10109/A1814B del 10/03/2025.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del rio Sernella e, comunque, ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di

ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;

- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n° 10/R/2022.

Trattandosi di attraversamento di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ed art. 23, comma 1 del Regolamento Regionale n° 10/R/2022, la concessione non è soggetta a versamento di cauzione né di canone demaniale.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n° 523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n° 23/2008;
- Visto la Legge Regionale n° 20/2002 e la Legge Regionale n° 12/2004;
- Visto il Decreto Legislativo n° 118/2011;
- Visto il Decreto Legislativo n° 33/2013;
- Visto il Regolamento Regionale n° 10/R/2022;
- Visto il Regolamento Regionale n° 11 del 21 dicembre 2023 di modifica al Regolamento Regionale di contabilità n. 9/2021;
- Vista la Legge Regionale del 27 febbraio 2025 n° 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n° 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

determina

- di concedere al Comune di Nizza Monferrato (AT) con sede in Piazza Martiri di Alessandria n°19, CAP 14049 – Nizza Monferrato (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00173660051, l'occupazione di area demaniale per ponte interferente con strada interpodereale denominato "Attraversamento 2" su rio Sernella nel Comune di Nizza Monferrato (AT), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- f. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- h. il concessionario deve comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i. i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di **mesi 18 (diciotto)**, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- j. al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti con nota n° 6029/A1814B dell' 11/02/2025;
- k. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- m. al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- n. resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- o. il Comune di Nizza Monferrato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- p. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'inizio (con almeno 7 giorni di anticipo) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- q. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- r. *gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;*
- s. *dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;*
- t. *ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.*
- u. il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'articolo 37, comma 2, punto b del del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
 - le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto

dal comma 5 dell'articolo 37 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;

1. - *è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904.*

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Estensori

Geom. Elena Ruffa

Ing. Giuseppe Ricca

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa